

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi black list e compilazione del modello Redditi SC 2017

di Marco Bargagli

Con il D.Lgs. 147/2015, noto come **decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento **importanti modifiche** relative alla tassazione dei dividendi **provenienti** da Stati o territori a **regime fiscale privilegiato**.

Le **modifiche** normative, in vigore dal **7 ottobre 2015**, recano i **seguenti effetti**:

- la tassazione integrale dei dividendi opera solo qualora il socio residente in Italia **detiene** una **partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**;
- in caso di **partecipazione indiretta**, il socio residente deve essere titolare di una **partecipazione di controllo** (*ex articolo 2359 del codice civile*) detenuta nella **sub-holding intermedia** estera che ha percepito utili da società **localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Sul punto la **legge di Stabilità 2016**, novellando l'[articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986](#), ha variato i **criteri di individuazione** del paradiso fiscale.

Attualmente, come evidenziato da parte dell'**Agenzia delle Entrate**, nella [circolare 35/E/2016](#), a partire dal **1° gennaio 2016** si considerano privilegiati:

- i regimi in cui “il **livello nominale di tassazione**” risulti **inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia;
- i **regimi speciali**, ossia quelli che **prevedono “particolari disposizioni”** che comportano un **livello di imposizione agevolato**.

Per espressa **disposizione normativa**, deve **considerarsi in ogni caso privilegiato**, un **regime speciale** che determina un **livello di imposizione** inferiore di **oltre il 50 per cento** rispetto a **quello applicato in Italia**, nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio **sia superiore alla metà di quella domestica**.

Ciò posto, sotto il **profilo dichiarativo**, la società che percepisce dividendi da parte di soggetti aventi un **regime fiscale privilegiato**, deve compilare il **modello Redditi società di capitali 2017**, periodo d’imposta 2016.

Nello specifico, qualora **non operi l’esimente** che consente la **disapplicazione della tassazione integrale** dei dividendi, prevista dall'[articolo 167, comma 5, lettera b\) del D.P.R. 917/1986](#),

ossia che **dalle partecipazioni non consegue** l'effetto di **localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, il contribuente dovrà effettuare una specifica **variazione in aumento** del reddito imponibile.

In particolare, nel **rgo RF31** ("altre variazioni in aumento"), con "**codice 43**", dovrà essere indicato l'ammontare degli **utili provenienti** da **soggetti esteri** residenti in Stati o territori con **regime fiscale privilegiato, anche speciale**, individuati ai sensi dell'[articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986](#), qualora **imputati per competenza** negli **esercizi precedenti** ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione redditi 2017, nel caso in cui gli stessi utili non **siano già stati imputati** per trasparenza al socio.

Di contro, nel **rgo RF48**, tra le **variazioni fiscali in diminuzione del reddito**, dovrà essere indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, anche speciale, relativi a **redditi già assoggettati a tassazione separata**, previa compilazione del **quadro RM** del **modello Redditi 2017**.

Inoltre, come rilevabile dalle **istruzioni di compilazione** del citato **modello dichiarativo**, nei campi da 2 a 10 dei righi **RS75** e **RS76**, deve **essere indicato**:

- **nel campo 2**, il **codice fiscale del soggetto** che ha **dichiarato il reddito dell'impresa**, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con **regime fiscale privilegiato** nel quadro FC;
- **nel campo 3**, la **denominazione dell'impresa**, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con **regime fiscale privilegiato**;
- la **casella 4** deve **essere barrata** nel caso di **partecipazione agli utili** tramite **soggetti non residenti**;
- **nella colonna 5**, gli utili distribuiti dal soggetto estero, ovvero dal soggetto non residente **direttamente partecipato**, che **non concorrono a formare il reddito**; tale importo va infatti indicato nel **rgo RF48** della dichiarazione dei redditi.

Infine, si ricorda che **gli utili distribuiti dall'impresa**, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, **non concorrono a formare il reddito complessivo** del soggetto partecipante se originano da un reddito **precedentemente tassato per trasparenza**.

Come infatti precisato dalla [circolare 23/E/2011](#), (par. 7.5.), **l'imposizione per trasparenza del reddito della partecipata estera** esaurisce il prelievo fiscale in relazione allo stesso reddito.

Di conseguenza:

- se gli utili distribuiti dalla partecipata estera derivano **da un reddito precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano**, gli stessi **non vanno nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto**, a prescindere dalla circostanza che, a seguito delle **variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito imponibile**, quest'ultimo sia

superiore o inferiore all'utile dell'esercizio distribuito;

- qualora la partecipata estera non residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata distribuisca utili **non tassati per trasparenza** in capo alla **controllante italiana**, in quanto derivanti, ad esempio, da **riserve pregresse all'acquisto del controllo**, tali utili concorreranno alla formazione del reddito della **controllante residente** per il **5 per cento** del loro ammontare, se e nella misura in cui **provengono da uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)